

Corte di Cassazione - Civile (Reazione anomala ed imprevedibile del paziente all'intervento: il medico non è responsabile)

Il fatto

Una paziente ha citato in giudizio la ASL ed il primario del reparto di Oftalmologia dell'Ospedale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la perdita pressoché totale del visus all'occhio sinistro a causa di un intervento chirurgico di laserterapia cui si era sottoposta nel reparto di oculistica in base ad una diagnosi di "distacco sieroso di retina". Secondo la difesa della ricorrente l'intervento di laserterapia è facile e "routinario" per cui l'operatore deve rispondere del danno provocato anche solo per colpa lieve, inoltre il sanitario lo avrebbe eseguito in maniera errata, con grave negligenza ed imprudenza, sottoponendola ad una intensità eccessiva, per un tempo notevole e su area molto estesa.

Profili giuridici

Nel corso del giudizio di primo grado il CTU ha escluso la sussistenza di un errore terapeutico precisando che nel caso specifico il trattamento laser per essere efficace doveva essere eseguito con le modalità adottate e che l'intervento è stato effettuato nella zona interessata al distacco secondario di retina e nell'intensità necessaria per ottenere la modificazione morfologica richiesta.

Alla luce di tali conclusioni la Corte di Cassazione ha ritenuto che in presenza della correttezza della diagnosi e dell'intervento terapeutico, l'evento lesivo può essere ricondotto ad una reazione individuale della paziente del tutto anomala, non prevedibile e dunque non attribuibile ad un comportamento colposo ed all'azione posta in essere dai sanitari. Pertanto, non ha rilievo stabilire il grado di difficoltà tecnica dell'operazione ed il conseguente grado di perizia professionale richiesto per eseguirla.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile - Sez. III; Sent. n. 25764 del 15.11.2013